



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI
E PATROCINI MORALI**



ART. 1) – OGGETTO.....	3
ART. 2) - TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE SOSTENIBILI.....	3
ART. 3) - SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
ART. 4) – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	4
ART. 5) - ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
ART. 6) - CAUSE DI ESCLUSIONE.	6
ART. 7) – RENDICONTAZIONE.	7
ART. 8) – LIQUIDAZIONE.	8
ART. 9) - REVOCA DEI CONTRIBUTI.	8
ART. 10) - ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE.....	8
ART.11) - ELENCO DEI BENEFICIARI.	9
ART. 13) – DECORRENZA.....	9



ART. 1) – OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina le procedure sulla cui base l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito A.d.S.P.), al fine di dare attuazione ai propri compiti istituzionali di cui all’art. 6, comma 4, l. a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., concede – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio – contributi a soggetti pubblici e privati.

ART. 2) - TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE SOSTENIBILI.

Per le finalità di cui all’art. 1, l’A.d.S.P. può concedere contributi per sostenere iniziative:

- di interesse portuale, dei trasporti o della logistica, comunque relativi a settori o materie inerenti i compiti istituzionali dell’A.d.S.P. purché si palesino funzionali alla promozione e/o allo sviluppo delle attività marittimo/portuali o al potenziamento del sistema portuale di competenza dell’A.d.S.P.;
- volte alla valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti nell’ambito del territorio portuale;
- di soggetti terzi per iniziative culturali (es. pubblicazioni, rassegne, convegni), artistiche (es. mostre), sociali, di promozione turistica (es. fiere), purché realizzino gli interessi istituzionali dell’Ente inerenti la portualità e più in generale i trasporti, la logistica e/o il mare;
- di particolare rilevanza sociale (es. proposte che coinvolgano particolari categorie come disabili o portatori di handicap);
- promosse dalle principali Istituzioni del territorio (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, Università, ecc.), da cui mediante il prioritario conseguimento dei fini istituzionali scaturisca, altresì, in via indiretta ed accessoria la promozione delle attività e dell’immagine dell’A.d.S.P., finalizzato ad un maggiore accreditamento presso le Istituzioni nazionali ed europee, competenti a finanziare ovvero sostenere il potenziamento e lo sviluppo dei traffici e delle attività economiche che si svolgono nei porti di competenza dell’A.d.S.P.;



Le istanze tese all'ottenimento di contributi dovranno essere corredate da una proposta progettuale che dimostri la rispondenza dell'iniziativa ai requisiti sopra elencati nonché i benefici diretti o indiretti che tali iniziative garantiscano all'Ente ed al territorio.

ART. 3) - SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono beneficiare dei contributi i soggetti pubblici o privati esercenti attività senza fine lucrativo, che non forniscano servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito e che siano dotati di chiara e specchiata moralità.

Sono vietati i contributi ad associazioni anche non riconosciute, fondazioni e comitati, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito.

Sono vietati i contributi ad associazioni anche non riconosciute, fondazioni e comitati, aventi natura o finalità politica o sindacale.

Possono, invece, essere conferiti contributi, anche qualora forniscano servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito e purché il contributo sia strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale, alle fondazioni con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico, agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, di promozione sociale, di volontariato, le organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 4) – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda per l'assegnazione del contributo economico e del patrocinio morale deve essere redatta in forma scritta, utilizzando l'apposito Modulo "DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO E DI PATROCINIO MORALE" (All.1), deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente e fatta pervenire all'A.d.S.P. entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello in cui si prevede di realizzare l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, al fine di consentire la programmazione della spesa e il conseguente inserimento nello stato di previsione per l'esercizio successivo senza il quale alcun contributo potrà essere concesso.

La domanda di contributo, tra l'altro, deve riportare:

- dati del soggetto beneficiario;
- la misura del contributo economico che si richiede;



- la descrizione dell'iniziativa (progetto) indicandone luogo, data di inizio e fine, finalità, obiettivi nonché la valenza ai fini istituzionali dell'Ente;
- il preventivo delle spese e delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'iniziativa;
- l'elenco dei contributi economici di cui ha beneficiato il richiedente a qualsiasi titolo negli ultimi 3 anni, da chiunque concessi;
- che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti del I.r.p.t. e nei confronti di eventuali altri legali rappresentanti, del titolare (se impresa individuale), dei soci (se si tratta di Società di persone o di capitali) e, in ogni caso, degli amministratori e/o soggetti muniti di poteri di rappresentanza non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159/2011;
- che nei confronti del I.r.p.t. e degli altri soggetti di cui al punto che precede non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- di essere in regola con gli obblighi retributivi e contributivi e in regola con il pagamento di imposte e tasse e di non avere pendenze tributarie;
- clausola di manleva dell'A.d.S.P. da qualsiasi responsabilità per danni a terzi diretti o indiretti derivanti o connessi alla realizzazione dell'iniziativa/evento.

In caso di presentazione della domanda oltre il termine di cui al primo capoverso e, comunque, non oltre la data di inizio dell'iniziativa/evento, l'istanza potrà presa in considerazione solo qualora si verifichi una disponibilità di bilancio residua sul capitolo di spesa, ad esempio, a causa della mancata erogazione di altri contributi tempestivamente programmati (vedi infra).



ART. 5) - ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

L'Ufficio di staff di Presidenza dell'A.d.S.P. effettua una programmazione di massima per determinare l'ammontare delle risorse da destinare alle iniziative di cui agli articoli precedenti di cui si terrà conto in sede di predisposizione del bilancio previsionale compatibilmente con le disponibilità complessive dell'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione l'Ufficio di staff Presidenza procede alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento per la effettiva concessione dei contributi richiesti entro i termini di cui sopra e inseriti in programmazione ed in bilancio di previsione.

L'Ufficio di staff Presidenza trasmette al Segretario Generale e al Presidente l'esito delle verifiche effettuate e le motivazioni poste a base dell'eventuale proposta di assegnazione o diniego del contributo al richiedente.

L'Ufficio di staff Presidenza, nel corso dell'esercizio in cui è prevista la realizzazione delle iniziative, verifica che, per le domande di contributo pervenute, vi sia la disponibilità degli stanziamenti di bilancio in relazione ai contributi economici che si prevede di erogare nell'anno e comunica l'ammontare massimo di contributo concedibile per la singola iniziativa anche in relazione all'importanza dell'iniziativa in termini di contenuti, livello di diffusione e partecipazione di pubblico di riferimento, utilità generale che, comunque, non potrà essere mai superiore a 20.000 euro per singola iniziativa.

Il Presidente, su proposta dell'Ufficio di staff, con propria delibera approva il programma delle iniziative di interesse dell'Ente ed individua, per ciascuna iniziativa, il responsabile del procedimento e la relativa dotazione finanziaria.

Sulla scorta delle determinazioni del Presidente, il responsabile del procedimento predispone lo schema di delibera/determina di concessione dei singoli contributi con cui impegnare la relativa spesa effettiva.

In caso di residua disponibilità sulla programmazione iniziale (ad esempio per mancata erogazione di contributi posti in programmazione) possono essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine del 10 settembre dell'anno precedente.

ART. 6) - CAUSE DI ESCLUSIONE.

Non saranno prese in considerazione le richieste non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, ivi comprese le domande pervenute oltre i termini di cui al



precedente art. 4, fatta eccezione dei casi in deroga di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

ART. 7) – RENDICONTAZIONE.

L'erogazione del contributo avviene a consuntivo.

Essa è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione su tutti i costi sostenuti per realizzare l'iniziativa, corredata dalla relativa rendicontazione con allegati i relativi documenti giustificativi in copia conforme (incluse le copie dei bonifici effettuati ai fornitori e relative fatture debitamente quietanzate) e da una relazione finale sull'iniziativa e sui risultati conseguiti con allegati il materiale di comunicazione realizzato per l'iniziativa riportante il logo dell'Ente e foto.

Il beneficiario dovrà, inoltre, produrre una dichiarazione riportante l'elenco di eventuali ulteriori contributi ricevuti per la medesima iniziativa nonché il conto economico dell'iniziativa: laddove i contributi complessivamente ricevuti siano superiori rispetto ai costi sostenuti, l'A.D.S.P. si riserva di ridurre proporzionalmente il proprio contributo.

Resta fermo che l'A.d.S.P. si riserva di richiedere ogni altro documento giustificativo delle spese idoneo a illustrare le modalità con cui l'iniziativa è stata realizzata.

Tale documentazione deve essere presentata all'Ente entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal termine dell'iniziativa. La mancata o tardiva presentazione della documentazione comporterà la decadenza della concessione del contributo.

Non sono ammissibili a rendicontazione le spese sostenute:

- a) per iniziative e progetti in corso o già realizzati;
- b) per iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi proponenti;
- c) per spese di rappresentanza;
- d) per spese di progettazione dell'iniziativa;
- e) per spese generali di funzionamento e di organizzazione;
- f) per spese per viaggio, soggiorno, ospitalità;
- g) per spese per personale dipendente dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa;
- h) per spese fatturate da imprese od altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, di cui è socio/consorziato o abbia il controllo il soggetto attuatore richiedente; da imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, che posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore richiedente o lo controllino;



i) da amministratori e dipendenti del soggetto attuatore richiedente.

ART. 8) – LIQUIDAZIONE.

Ad avvenuta conclusione delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo economico, e previa presentazione della documentazione giustificativa richiesta, il responsabile del procedimento, dopo gli opportuni controlli, autorizza la liquidazione del contributo da erogare. In caso di irregolarità o incompletezza della dichiarazione e documentazione pervenuta, il contributo non potrà essere erogato.

ART. 9) - REVOCA DEI CONTRIBUTI.

Il Presidente dell’A.d.S.P., su proposta del responsabile del procedimento, può procedere alla revoca totale o parziale del contributo economico o, nel caso di anticipata erogazione, alla sua ripetizione.

La revoca del contributo viene effettuata nell’ipotesi in cui si accerti l’insussistenza dei presupposti o delle condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso ovvero di mancata realizzazione dell’iniziativa.

La revoca del contributo può essere, altresì, disposta in tutti i casi in cui le vicende del beneficiario possano recare danno all’immagine dell’A.d.S.P.

La revoca del contributo viene comunicata per iscritto al beneficiario, riportandone la motivazione.

8

ART. 10) - ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE.

Il beneficiario del contributo è tenuto ad utilizzare il logo dell’A.d.S.P. secondo le modalità concordate con la medesima. È fatto carico al beneficiario del contributo concesso di acquisire tutte le autorizzazioni ed i permessi di legge necessari per la realizzazione dell’iniziativa. L’A.d.S.P. non assume alcuna responsabilità circa l’organizzazione e/o lo svolgimento dell’iniziativa cui è stato accordato il contributo.

Il beneficiario manleva l’A.d.S.P. da qualsiasi responsabilità per danni a terzi diretti o indiretti derivanti o connessi alla realizzazione dell’iniziativa/evento.



ART.11) - ELENCO DEI BENEFICIARI.

L'ufficio di staff di Presidenza predispone l'elenco dei soggetti a cui sono concessi in ogni esercizio finanziario contributi economici ai sensi del presente Regolamento. L'elenco dei beneficiari sarà aggiornato e pubblicato nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

ART. 12) – PATROCINIO.

Il patrocinio rappresenta il riconoscimento morale concesso dall'A.d.S.P. ad una iniziativa promossa e realizzata da terzi e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente sul materiale promozionale dell'iniziativa/evento stesso.

Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'A.d.S.P. a suo insindacabile giudizio.

La concessione del patrocinio morale non comporta l'assegnazione di alcun contributo economico.

In caso di richiesta effettuata esclusivamente per il patrocinio morale, la stessa deve pervenire in forma scritta, utilizzando l'apposito Modello "DOMANDA DI PATROCINIO MORALE" (All.2) o un formato differente, purché contenga le medesime informazioni richieste nel modello allegato 2. Tale domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente ed inviata all'A.d.S.P. almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.

Il beneficiario del patrocinio morale è tenuto a utilizzare il logo dell'A.d.S.P. secondo le modalità che dovranno essere concordate con questo Ente.

ART. 13) – DECORRENZA.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione.